

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 98 del 19.12.2012

(1) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 12.06.2013

(2) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 78 del 12.11.2013

(3) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 91 del 18.12.2013

(4) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 78 del 30.11.2015

(5) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 76 del 09.11.2021

REGOLAMENTO DELLA TARIFFA RIFIUTI CON SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE DELLA QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO.

INDICE

- Art. 1 Istituzione della tariffa con sistemi di misurazione puntuale di rifiuti e ambito di applicazione del regolamento**
- Art. 2 Definizioni**
- Art. 3 Presupposti per l'applicazione della tariffa**
- Art. 4 Aree e locali assoggettati alla tariffa**
- Art. 5 Esclusioni**
- Art. 6 Soggetti passivi**
- Art. 7 Il processo di determinazione della tariffa**
- Art. 8 Il piano economico-finanziario annuale**
- Art. 9 La determinazione dei costi e dei proventi del servizio**
- Art. 10 La contabilità analitica**
- Art. 11 La condizione di equilibrio economico-finanziario**
- Art. 12 Adempimenti**
- Art. 13 Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività.**
- Art. 14 La commisurazione**
- Art. 15 Quota fissa e quota variabile della tariffa**
- Art. 16 La ripartizione, l'articolazione tariffaria e le quote fisse e variabili della stessa**
- Art. 17 La tariffa per servizi a richiesta (o non ricompresi nella privata)**
- Art. 18 La tariffa giornaliera**
- Art. 19 Le riduzioni tariffarie**
- Art. 20 Obbligazione tariffaria**
- Art. 21 Applicazione e riscossione della tariffa**
- Art. 22 Il funzionario responsabile**
- Art. 23 Omessa, infedele ed incompleta denuncia**
- Art. 24 Sanzioni**
- Art. 25 Accertamenti**
- Art. 26 Fonti di riferimento e disposizioni transitorie**

Art. 27 Entrata in vigore e pubblicità

Art. 1 - Istituzione della tariffa con sistemi di misurazione puntuale di rifiuti e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, con sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico locale.
2. Disciplina altresì i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente comma. In particolare determina la classificazione delle macrocategorie, suddivise fra utenze domestiche e non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani ed assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti. Disciplina anche le modalità di riscossione e le penalità previste per le violazioni.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - “Tariffa”: la tariffa indicata nel precedente articolo;
 - “Quota fissa (QF)”: è il corrispettivo che una generica utenza deve pagare per i costi fissi dello specifico servizio così come valorizzati nella Matrice MGO e ripartiti secondo i parametri di cui all’ **Allegato 1 - punti 6.1 e 6.2**;
 - “Quota Variabile fissa (QVf)”: è il corrispettivo che una generica utenza deve pagare per i costi fissi della parte variabile del servizio (gestione dei rifiuti) riferita a un conferimento minimo annuale (kg/litri) di cui all’**Allegato 1 - punti 2 e 3**;
 - “Quota variabile (QV)”: è il corrispettivo che una generica utenza deve pagare per i costi variabili del servizio (gestione dei rifiuti) riferita alle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico eccedenti il minimo annuale deliberato;
 - “Quota di allacciamento (Qall)”: è la somma della quota fissa (QF) e della quota variabile fissa (QVf) che ogni utente deve comunque pagare per l’allacciamento ai servizi di raccolta rifiuti riferiti alla propria categoria di utenza;
 - “Corrispettivo”: è l’importo totale che il Gestore fatturerà all’utente per ogni specifico servizio al quale è allacciato che è pari alla somma delle sopra citate Quota Fissa (QF) e Quota Variabile Fissa (QVf) e Quota Variabile (QV);
 - “Utente o utenza”: i soggetti, che di fatto, usufruiscono del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - “Gestore”: il Comune o altro soggetto, che – in regime di concessione o *in house* - svolge il servizio (o parti, ancorchè appaltate, del servizio) di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - “Macrocategorie”: la suddivisione delle fasce d’utenza ai sensi dell’art. 6 del regolamento;
 - “Categorie”: la suddivisione per numero di persone famiglia della macrocategoria utenze domestiche e per la tipologia di attività della macrocategoria utenze non domestiche (“altre utenze”) ai sensi del presente regolamento e meglio dettagliate nell’**Allegato 1 – punti 2 e 3**;
 - “Codice Ateco”: il codice ATECO adottato dalle Camere di Commercio è la Versione nazionale, sviluppata dall’Istat, della classificazione delle attività economiche definita in ambito europeo e approvata con regolamento comunitario: il codice identifica il settore di attività e la specifica attività svolta mediante uno o più codici prevalente/principale o secondario. IL codice ATECO prevalente/principale viene adottato per la classificazione delle categorie di utenza di cui **Allegato 1 – punto 3**;
 - “Fasce di utenza”: si intendono la composizione dei nuclei familiari residenti e non residenti nei quali sono suddivise le due categorie domestiche residenti e non residenti ;
 - “Classi di attività”: si intendono i diversi gruppi omogenei di utenze NON domestiche (nr. 31) nei quali sono state suddivise le utenze ai sensi del DPR. 158/99 (metodo normalizzato);
 - “Locali assoggettabili”: i locali, le aree e gli spazi scoperti potenzialmente idonei a produrre rifiuti, come meglio definiti nel presente Regolamento;

- “Seconda abitazione”: l’unità abitativa a disposizione del proprietario, in aggiunta a quella in cui ha la residenza anagrafica (classificata nella categoria delle utenze domestiche NON residenti);
- “Utenze domestiche non residenti”: utenze che non hanno la propria residenza nel Comune di Laives. Si intendono utenze domestiche non residenti anche le utenze intestate a persone giuridiche con destinazione d’uso abitazione/foresteria;
- “Piano economico e finanziario”: il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa puntuale dei rifiuti riassume in modo strutturato e tematico per centri di costo i costi complessivi per la gestione dei rifiuti nel comune di Laives che dovranno esser coperti dalle entrate tariffarie;
- “Matrice MGO”: la matrice MGO del modello tariffario TARSU*Pro® sviluppato per il Comune di Laives è una tabella che rappresenta in modo strutturato, tematico e analitico, i dati relativi al **Modello Gestionale ed Organizzativo** e i relativi servizi per la gestione dei rifiuti; i centri di costo relativi ai dati gestionali sono quindi ripartiti fra le utenze domestiche e non domestiche suddividendoli in costi fissi e variabili. Oltre alle uscite la matrice MGO sintetizza le voci fondamentali delle diverse entrate che devono garantire la copertura finanziaria minima dei costi ai sensi della Legge Provinciale vigente.

Art. 3 - Presupposti per l’applicazione della tariffa

1. Chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani e/o assimilati, è tenuto al pagamento della tariffa.
2. In generale la occupazione o detenzione può derivare dai seguenti rapporti: proprietà, diritto reale (superficie, usufrutto, uso, abitazione, etc.), diritto personale di godimento (comodato, locazione, affitto, leasing), concessione amministrativa, mera condizione di fatto (anche a carattere abusivo) da cui derivi comunque la disponibilità dell’immobile.
3. La tariffa riguarda i servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolti in regime di privativa, così come formalmente individuati dal Comune, sul presupposto della dichiarazione di assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, ovvero della individuazione comunale di cui alla delibera della giunta della Provincia Autonoma di Bolzano n. 2813 del 23 novembre 2009.
4. Sono escluse dalla determinazione della tariffa tutte le altre tipologie di rifiuto speciale, i rifiuti di imballaggio non assimilati.

Art. 4 - Aree e locali assoggettati alla tariffa

1. Oltre alle superfici dei locali occupati o detenuti, sono parimenti assoggettati alla tariffa le aree scoperte intese come spazi circoscritti, non completamente chiudibili verso l’esterno, nonché le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, fermo ricorrendo i presupposti di cui al primo comma del precedente articolo.
2. In particolare, le aree scoperte si distinguono, tra le altre, in:
 - a) “aree scoperte operative” di tipo non domestico sono quelle ove si svolge una specifica attività idonea a produrre rifiuti per la quale l’utente è tenuto a pagare la tariffa: cortili o tettoie usati come deposito merci o per lo svolgimento di una parte delle lavorazioni dell’impresa, aree ove si esercita noleggio automobili, dove si parcheggiano autovetture da avviare a carrozzeria, sale da ballo all’aperto, banchi di vendita all’aperto, superfici antistanti gli stand espositivi nei mercato ortofrutticoli;
 - b) “aree scoperte pertinenziali” di tipo non domestico sono quelle ove non si svolgono specifiche attività e quindi sono escluse dal computo della tariffa: giardini, aree a verde, parcheggi gratuiti, aree di manovra e di transito (automezzi, carri ferroviari, container);
 - c) “aree scoperte pertinenziali” di tipo domestico o accessorie della abitazioni, escluse dal computo della superficie e della tariffa: le aree a verde (parchi e giardini), i cortili, i posti auto scoperti, i balconi, le terrazze, i portici e simili in quanto non chiusi o chiudibili da ogni lato e quindi non definibili “locali”.

Art. 5 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali non predisposti all'uso, ovvero non arredati e non allacciati a nessun servizio di rete, nonché le superfici oggettivamente inadatte a produrre rifiuti.
2. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa, le superfici dove si formano di regola solamente rifiuti speciali, oppure quelle produttive di rifiuti obbligatoriamente non conferibili al servizio pubblico.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. I soggetti passivi della presente applicazione tariffaria sono suddivisi nelle seguenti **macrocategorie**:
 - a. **le utenze domestiche**: locali adibiti ad abitazioni, seconde case ed affini;
 - b. **le utenze non domestiche**: tutte le "altre utenze" con criterio di residualità.
2. Per le utenze domestiche il capofamiglia è obbligato alla tariffa, con vincolo di solidarietà (ex art. 1294 C.C.) dei componenti il nucleo familiare anche di fatto.
3. Per le utenze non domestiche obbligato alla tariffa è il titolare o il legale rappresentante o colui che comunque rappresenta il soggetto, l'esercente l'attività, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i relativi locali.
4. Nel caso di locali multiproprietà di cui all'art 14 comma 3 il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento.

Art. 7 - Il processo di determinazione della tariffa

1. Il processo di determinazione e di quantificazione della tariffa si informa ai principi della trasparenza, della corretta informazione e del controllo preventivo e consuntivo nei confronti di tutti i soggetti direttamente e indirettamente interessati. Questo processo si svolge attraverso le seguenti fasi principali:
 - a. determinazione dei costi di gestione del servizio, acquisendo dal soggetto Gestore i relativi costi in base alla riclassificazione e articolazione definite nella Matrice MGO (**Allegato 1 – punto 4)**);
 - b. determinazione delle entrate dalla gestione del servizio acquisendo dal Gestore i relativi ricavi in base alla riclassificazione e articolazione definite nella matrice MGO (**Allegato 1 – punto 4)**);
 - c. determinazione del livello globale della tariffa necessario a garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio;
 - d. definizione dei criteri di riparto della tariffa nei confronti degli utenti, indicandoli in un apposito Allegato (**Allegato 1 – punti 5.1 e 5.2, punti 6.1 e 6.2)**).
2. Nella determinazione tariffaria si terrà, altresì, tener conto:
 - a. degli obiettivi di miglioramento della produttività dell'impresa;
 - b. della qualità ed efficienza del servizio (riduzione dei costi di gestione della raccolta);
 - c. della riduzione dei costi di smaltimento.
3. Il Comune delibera l'approvazione tariffaria entro il termine di approvazione del bilancio preventivo. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
4. La matrice MGO viene approvata annualmente dalla giunta comunale.

Art. 8 - Il piano economico-finanziario annuale.

1. Il piano economico-finanziario elaborato ai fini della determinazione annuale della tariffa (compilazione della Matrice MGO), deve essere coerente con quanto indicato nel presente regolamento, oltre che alle disposizioni della Provincia Autonoma di Bolzano.
2. In particolare il piano economico finanziario potrà:
 - a. considerare un arco di tempo di almeno cinque anni: l'anno in corso, i due precedenti e i due futuri;

- b. rispettare la suddivisione delle attività e delle voci di costo e di provento riportate **nell'Allegato 1 – punto 4**, dimostrando l'equilibrio economico e finanziario ed il mantenimento dello stesso nel tempo (salvo diverse scelte di fiscalità locale se ed in quanto normativamente previste ed adottate), in ossequio al principio di equità intergenerazionale;
- c. essere accompagnato da una apposita relazione esplicativa, evidenziante le modalità di gestione delle singole attività, i relativi costi e proventi, le condizioni di equilibrio, gli aspetti qualitativi e gli obiettivi da raggiungere; la relazione deve analiticamente indicare gli investimenti e i relativi piani di ammortamento.

Art. 9 - La determinazione dei costi e dei proventi del servizio

1. La tariffa deve considerare i costi diretti ed indiretti del servizio in base all'art. 3, comma 3 del DPP 2007 n. 5, secondo la normativa civilistica ed i principi contabili, per quanto compatibili con le disposizioni del presente Regolamento, tenendo altresì conto dell'orizzonte temporale dell'affidamento.
2. I proventi del servizio devono essere parimenti individuati, valorizzati e rilevati contabilmente.
3. Il contributo annuale "spese a carico dei comuni" di cui all'art. 35 della Legge Provinciale 26 maggio 2006, n. 4 va considerato, a tali effetti, nella determinazione tariffaria ed inserito nella parte fissa.
4. I proventi netti dei servizi svolti fuori privativa, possono contemplarsi, nell'ambito tariffario, solamente quali elementi di abbattimento dei costi tariffari.

Art. 10 - La contabilità analitica

1. Al fine di garantire la veridicità, la trasparenza, la comparabilità ed il consolidamento dei dati contabili, va applicata, da parte del Gestore, anche una contabilità analitica per singola attività svolta (ad esempio, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, spazzamento e loro controllo ed amministrazione), rilevando i costi e gli eventuali proventi del servizio ripartiti per singola attività così come specificati **nell'Allegato 1 – punto 4**.
2. Sempre ai fini del precedente comma, ove la gestione riguardi altri flussi di rifiuti non urbani, da intendersi come servizi ulteriori, o anche fuori privativa, le singole attività ed i relativi costi e ricavi, dovranno essere separatamente indicati.

Art. 11 - La condizione di equilibrio economico-finanziario

1. I costi di gestione del servizio debbono essere coperti, salvo che venga prevista la possibilità di una diversa percentuale di copertura tramite la fiscalità locale, dai proventi tariffari in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario ed il permanere dello stesso nel tempo seguendo principi di equità intergenerazionale.
2. La tariffa deve rispettare l'equivalenza tra costi e ricavi, ossia la gestione non persegue finalità di profitto.

Art. 12 - Adempimenti

1. Il Comune nella determinazione della tariffa nel tempo deve tenere conto:
 - a) del piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione tesa al raggiungimento di obiettivi definiti dal Gestore in accordo con l'Amministrazione comunale (miglioramento della gestione, riduzione della quantità rifiuti da smaltire, miglioramento dei fattori ambientali, prevalente ed effettivo recupero dei rifiuti);
 - b) dei vantaggi e degli svantaggi alternativi ai diversi sistemi di gestione, in particolare avendo a riferimento le condizioni locali, quelle geografiche e il tipo di insediamento;
 - c) del sistema di raccolta avviato per la gestione dei rifiuti, il quale ove venga svolto con la misurazione del peso o con presunzione volumetrica, comporta di, trasparentemente e analiticamente, evidenziare ogni elemento utile di controllo e di confronto anche con –

esemplificativamente (non alternativamente): il costo/svuotamento, il costo/quantità, il costo/volume, il peso specifico individuato per singola tipologia di rifiuto secondo il contenitore utilizzato.

2. Il Gestore deve presentare almeno una volta l'anno, entro il 30 maggio (per le società, assieme al bilancio annuale di esercizio) un bilancio delle attività svolte, accompagnate da una adeguata relazione illustrativa, seguendo la struttura dei centri di costo di cui all'**Allegato 1 – punto 4** (Matrice MGO – consuntivo anno precedente) in modo da consentire la comparazione dei dati preventivi-consuntivi e l'analisi dei costi-benefici che Il Comune approva unitamente al rendiconto di gestione.
3. Il Gestore dovrà compilare **l'Allegato 1 - punto 4** con i dati relativi al primo semestre di gestione dei servizi (dati semestrali), trasmettendolo entro il mese di luglio di ogni anno. Parimenti il Gestore, entro i termini utili per consentire al Comune di predisporre la determinazione annuale della tariffa, dovrà provvedere ad aggiornare i dati dell'**Allegato 1 - punto 4** trasmettendo comunque il tutto al Comune non oltre il mese di ottobre (dati preventivi di costo per l'anno successivo).
4. Il Comune, nella valutazione del livello tariffario e del consuntivo dei servizi, svolgerà l'analisi dei dati e dei parametri acquisiti mediante il sistema di misurazione puntuale di tipo volumetrico o a peso della produzione di rifiuti residui e organici (per i servizi attivati) per le singole utenze o per categorie di utenza articolate per centri di costo analitici, utili al controllo di gestione e finalizzati a meglio ridistribuire i costi fra le categorie di utenza domestica e le relative classi di attività non domestica.
5. La giunta comunale, applicando le modalità individuate nel presente regolamento e **Allegato 1**, determinerà le tariffe fisse e variabili di cui alle categorie di utenza domestica e non domestica.

Art. 13 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste **nell'Allegato 1 – punto 3**, viene effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività prevalente/principale risultante dall'iscrizione alla CCIA in mancanza, o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta e/o a criteri di omogeneità con altri utenti.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività prevalente/principale.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, eccezion fatta per le **mense o bar aziendali** presenti all'interno dell'attività (sia gestite in proprio che tramite terzi soggetti). Analogamente per le autorimesse interraste accessorie alle attività principali (ad esempio rimesse delle strutture ricettive alberghiere etc.) che hanno una superficie maggiore di 500 mq. Nel caso di autorimesse con superficie inferiore, queste sono da aggregare alla superficie della categoria prevalente o principale dell'attività.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal titolo utilizzata. Laddove non sia possibile determinare l'utilizzo non abitativo per la promiscuità nell'uso, agli effetti tariffari sarà considerato il 50% della superficie abitativa.
5. Le attività che si svolgono al di fuori dell'immobile dove hanno sede o domiciliazione (per esempio: idraulico, elettricista o altri che utilizzano prevalentemente solo l'automezzo per esercitare la propria professione) vengono ricomprese nella fattispecie dell'uso promiscuo di cui al precedente punto, salvo valutazioni, effettuate caso per caso, da parte del funzionario responsabile di cui all'art. 22, su richiesta degli interessati.
6. La classificazione delle attività agricole avviene con le stesse procedure adottate per le altre attività basandosi su criteri di analogia. Per la categoria n. 31 "Attività agricole" si fa riferimento all'Anagrafe Provinciale delle Imprese Agricole (APIA) istituita con Legge Provinciale n. 10 del 14 dicembre 1999 art. 5-bis e Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22 (LAFIS-APIA). **(3)**
(3) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 91 del 18.12.2013

Art. 14 - La commisurazione

1. La tariffa viene applicata con sistemi di misurazione puntuali della quantità di rifiuti conferita nel sistema pubblico (servizi e impianti intermedi e/o finali) ed è annualmente commisurata alla quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti, altresì per unità di superficie (valevoli solo per l'utenza non domestica) in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base dei parametri di cui **all'Allegato 1**, che, nella loro determinazione, devono tener conto di quanto fissato dal Comune, sulla base dei dati disponibili relativi al proprio territorio.
2. L'effettiva superficie produttiva, con esclusione delle superfici delle pertinenze e accessori e delle aree comuni condominiali (ex art. 1117 del codice civile) che non siano detenute o occupate in via esclusiva, che per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione produce rifiuti urbani e/o assimilati, va considerata come un fattore di ripartizione della tariffa. La superficie viene misurata per i locali al netto dei muri e per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese, arrotondando al metro quadrato (ove la frazione sia superiore o inferiore al mezzo mq).
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento).

Art. 15 - Quota fissa e quota variabile della tariffa.

1. La tariffa si ripartisce in una quota fissa e in una quota variabile, secondo la suddivisione indicata nell'art. 33, comma 3, della Legge Provinciale 26 maggio 2006, n. 4 e nell'articolazione di cui **all'Allegato 1 - punti 5.1 e 5.2**. La tariffa base di cui alla sopraccitata legge deve coprire almeno il 30 per cento dei costi complessivi per la pulizia strade e la gestione dei rifiuti.
2. La quota fissa della tariffa deve coprire i costi della pulizia strade, quelli per l'amministrazione, l'accertamento, la riscossione, le controversie e la consulenza ambientale, oltre agli ammortamenti e spese d'uso del capitale, ai costi di realizzazione e di manutenzione straordinaria degli impianti e di raccolta dei soli rifiuti abbandonati.
3. Ai fini della determinazione della tariffa da applicare, e per consentire un efficace e trasparente controllo *ex post*, nonché la comparabilità ed il consolidamento dei dati, le voci di costo e di provento dei servizi valevoli ai fini della predisposizione della matrice MGO, vanno articolate in centri di costo analitici utili anche alla ripartizione della quota fissa e di quella variabile della tariffa sia per l'utenza domestica che non domestica. Sono comunque sempre vietate compensazioni di partite e allocazioni di costi e/o proventi in voci differenti.
4. La quota fissa, ha funzione meramente redistributiva e viene suddivisa tra l'utenza domestica e non domestica sulla base:
 - a. dei dati dei costi della Matrice MGO, opportunamente aggregati;
 - b. del tipo e del livello prestazionale del servizio di raccolta offerto per le varie categorie;
 - c. del criterio quali-quantitativo della produzione media di rifiuti conferiti al sistema di raccolta (Matrice Q_Q - Quali_Quantitativa - di cui **all'Allegato 1 - punto 6.2**).
5. La quota variabile essendo riferita essenzialmente alle componenti dei costi di esercizio dei servizi, è rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti effettivamente conferiti e al servizio fornito come da **Allegato 1 - punto 5.2**. La quota variabile ha funzione incentivante/disincentivante, e può essere ripartita anche con criterio forfetario, ove essa non possa essere utilmente, o vantaggiosamente, individualizzata.
6. La quota variabile è suddivisa tra utenze domestiche e non domestiche in via principale in base ai totali rilevabili dalla Matrice MGO ed è ripartita fra le categorie di utenza in base alle quantità di rifiuti effettivamente prodotti, per fasce di utenza (categorie domestiche) e classi di attività (categorie NON domestiche), considerando le eventuali agevolazioni riduzioni previste.

Art. 16 - La ripartizione, l'articolazione tariffaria e le quote fisse e variabili della stessa

1. La tariffa va ripartita all'utenza secondo il principio comunitario del <chi inquina paga>, del principio di proporzionalità e di parità di trattamento, ovvero di non discriminazione.
2. In particolare, la tariffa viene articolata per fasce di utenza (utenze domestiche) e classi di attività (utenze NON domestiche).
3. All'utenza domestica si applica la **tariffa fissa (quota fissa / costi fissi domestici)** e una tariffa variabile fissa commisurata alla quantità, rapportata al quantitativo minimo di conferimento di rifiuti determinato in base al numero delle persone che, secondo i dati anagrafici e le singole dichiarazioni integrative fatte al Gestore (conviventi), occupano l'unità abitativa, in ogni caso senza svantaggiare le famiglie numerose. Il numero di componenti del nucleo familiare relativo alle diverse fasce di utenza della categoria domestica residente varia da 1 a 6 e più persone. Per le altre abitazioni (seconde case di residenti, abitazioni di non residenti o unità immobiliari di persone giuridiche con destinazione d'uso abitazione), la tariffa base ed il quantitativo minimo di rifiuti conferiti (litri/kg) sono determinati o sulla base di un numero da uno a quattro persone per unità abitativa, o calcolando una persona per ogni 25 metri quadrati interi di superficie abitativa, osservando in entrambi i casi il limite massimo di 4 persone per abitazione. Il quantitativo minimo di conferimenti annui di rifiuti (litri/kg) per persona viene ridotto, in considerazione del minor utilizzo delle unità immobiliari diverse dall'abitazione di residenza, alla metà del quantitativo minimo di litri/kg. conferiti di cui al periodo precedente. Le categorie sono indicate all'**Allegato 1 – punto 2** in base al nucleo familiare.
4. Per le utenze domestiche si applica il criterio del numero dei componenti la famiglia o altri che, in base alle iscrizioni anagrafiche, occupano la superficie. La data di riferimento da assumersi per determinare il numero delle persone è il primo gennaio di ogni anno, eccezion fatta per la formazione di nuovi nuclei o le emigrazioni nel corso dell'anno.
5. La **tariffa fissa (Quota fissa)** applicata alle utenze non domestiche viene attribuita alle singole classi di attività di cui all'**Allegato 1 – punto 6.2** in relazione a:
 - a) grado di utilizzo del servizio;
 - b) dimensione del contenitore assegnato;
 - c) superficie occupata.
6. Per la categoria **utenze domestiche** viene applicata una **tariffa minima (QVf – Quota variabile fissa)** in relazione alla quantità di rifiuti residui che è stata prodotta in media nell'anno precedente per nucleo familiare che è compresa tra il 50% e il 75 % di tale valore. In ogni caso il quantitativo minimo di conferimento non può essere inferiore a 180 litri, pari a 30 chilogrammi a persona/anno. Ove per le utenze domestiche non residenti la produzione effettiva di rifiuti sia accertata essere mediamente superiore alla suddetta quantità presunta, per la definizione della quantità minima si applica lo stesso criterio delle utenze domestiche residenti.
7. All'**utenza non domestica** parimenti a quanto previsto al comma precedente, si applica una **tariffa minima (QVf - Quota variabile fissa)** in relazione alla quantità di rifiuti compreso tra il 50% e il 75% della quantità media dei rifiuti residui prodotti nell'anno precedente dagli utenti appartenenti alle rispettive classi di attività.
8. La quota variabile della tariffa (**QV**) viene corrisposta da tutti gli utenti domestici e non domestici che, nel corso dell'anno di competenza, hanno conferito al servizio pubblico una quantità di rifiuti superiori alla valore minimo approvato annualmente per la propria categoria di appartenenza.
9. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli di cui all'**Allegato 1**, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
10. La quota di allacciamento (**Qall**) così come definita all'art. 2 del presente regolamento, è il corrispettivo minimo che l'utente dovrà comunque pagare al Gestore per l'allacciamento ai servizi annuale offerti dal Gestore. Nel caso di chiusura del contratto nel corso dell'anno, valgono le norme generali di cui all'art. 20.

Art. 17 - La tariffa per servizi a richiesta (o non ricompresi nella privata)

1. Per i servizi integrativi a richiesta e/o per quelli effettuati fuori privativa, nonché per quelli relativi all'utilizzo del Centro di riciclaggio comunale da parte dell'utenza non domestica (e di quella promiscua di cui all'art. 13, comma 4 del Regolamento), il Gestore applica al soggetto interessato il relativo costo aziendale, sulla base di un listino prezzi analitico che viene approvato, annualmente, dalla giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe per la gestione del servizio.
2. Ove, se e per quanto previsto, dall'utenza non domestica (o promiscua) vengano conferiti determinati rifiuti speciali (quali, esemplificativamente: RAEE, pneumatici, toner, etc.) al Centro di riciclaggio comunale, essi verranno accettati dal Gestore secondo un listino prezzi che viene valutato e approvato annualmente dalla giunta comunale, tenendo conto degli eventuali ricavi o contributi.

Art. 18 - La tariffa giornaliera

1. Nei confronti di coloro che occupano o detengono, anche senza titolo, per un periodo di tempo inferiore a 183 giorni dell'anno solare e temporaneamente, locali/aree pubbliche o ad uso pubblico e gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera che viene definita annualmente dalla giunta comunale.
2. La tariffa giornaliera viene determinata entro il costo effettivo dello specifico servizio, con criterio ponderato della quantità conferita e del servizio computato su 365 giorni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 100%.
3. La tariffa giornaliera è applicata e riscossa dal Gestore. L'obbligo di denuncia è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
4. La tariffa giornaliera può essere accertata anche nei confronti del proprietario o del Gestore del locale, con diritto di regresso nei confronti dell'occupante.
5. Più specificatamente, la tariffa giornaliera per i venditori ambulanti è costituita da un importo fisso, mentre quella per organizzatori di feste o di altre manifestazioni è calcolata anche sulla base delle quantità conferite. **(3)**

(3) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 91 del 18.12.2013

Art. 19 – Le riduzioni tariffarie

1. Si applicano alla quota di allacciamento (**Qall**) le seguenti riduzioni tariffarie:
 - a) una riduzione per le utenze domestiche di almeno il 40% nelle zone ove il servizio impone una distanza di conferimento superiore a 1000 metri dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti; la riduzione è del 60% ove la distanza di conferimento superi i 2000 metri;
 - b) una riduzione per le utenze adibite a uso stagionale o uso limitato o uso discontinuo :
 - b.1) pari al 30% se l'occupazione o la detenzione si protrae per periodi inferiori a 183 giorni (6 mesi) nel corso dello stesso anno solare;
 - b.2) pari al 25% se l'occupazione o la detenzione si protrae per periodi inferiori a 213 giorni (7 mesi) nel corso dello stesso anno solare;
 - b.3) pari al 20% se l'occupazione o la detenzione si protrae per periodi inferiori a 244 giorni (8 mesi) nel corso dello stesso anno solare; (3)
 - c) una riduzione del 30% nel caso di persone affette da incontinenza in possesso della relativa tessera per i presidi emessa dall'Azienda Sanitaria;
 - d) una riduzione dell'importo di € 25,00 per ogni neonato fino al compimento del primo anno di età.
Per le riduzioni di cui al comma 1, lettera c) e d) il Comune provvede a quantificarne e coprirne il relativo importo, stanziandolo in apposito capitolo di bilancio comunale.
2. Le riduzioni concernenti particolari situazioni, di indigenza, sociali, territoriali o altre, vanno responsabilmente accertate e dichiarate dal Comune come necessarie misure di sostegno che derogano dall'attribuzione della tariffa. Il Comune provvede a quantificarne e coprirne il relativo importo, stanziandolo in apposito capitolo di bilancio comunale.
- 2 bis. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio si applica una riduzione pari al 60% della tariffa determinata annualmente per il servizio di raccolta dell'organico.

Ai fini del riconoscimento della riduzione tariffaria devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) dev'essere documentata la proprietà privata o altro titolo per il possesso di un terreno;
- b) il compost prodotto dev'essere riutilizzato sullo stesso terreno;
- c) dev'essere consentito l'accesso al terreno del compostaggio per la verifica a campione da parte del Comune della conformità del procedimento di compostaggio secondo i criteri del Regolamento comunale per lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

Il Comune comunica gli esiti degli accertamenti sul compostaggio domestico al Gestore per gli adempimenti di competenza.

Ai fini del riconoscimento della riduzione tariffaria non viene ammesso il compostaggio effettuato in buca o sulle parti comuni dei condomini. **(5)**

3. Le riduzioni tariffarie devono essere richieste inoltrando una domanda scritta al Gestore ed entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia, esperiti comunque gli accertamenti d'ufficio (*de facto* e/o formali). Ove vengano meno le condizioni e/o i presupposti per godere delle riduzioni, l'interessato è tenuto a dare relativa comunicazione entro il termine di cui all'art. 20.

(4)

(3) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 91 del 18.12.2013

(4) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 78 del 30.11.2015

(5) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 76 del 09.11.2021

Art. 20 - Obbligazione tariffaria.

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione.
2. La denuncia relativa all'inizio o alla cessazione dell'utilizzo dei locali o aree scoperte, ovvero di ogni altro fatto rilevante ai fini tariffari, viene presentata entro 60 giorni al Gestore dal soggetto obbligato al pagamento o a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Il modello di denuncia riporta, quantomeno, i dati di cui all'art.6, comma 2 del Decreto Presidente Provincia 8 gennaio 2007, n. 5 e, comunque, tutti quelli ritenuti utili al perseguimento dell'interesse pubblico ed erariale. In particolare i nuclei familiari residenti con codice famiglia separato, o non residenti ma conviventi in un'unica abitazione, devono assolvere, prima di tutto, agli obblighi previsti dalla legge in merito alla dichiarazione anagrafica obbligatoria presso l'Anagrafe comunale e quindi dichiarare al Gestore la composizione reale del nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa dei rifiuti (n. di componenti Art. 6 comma 2).
4. L'obbligo di pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo all'inizio dell'utenza e termina l'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessa effettivamente l'utenza. Ogni cessazione consente il rimborso dal mese successivo alla richiesta, ove venga accertata la situazione. Qualora la cessazione o riduzione dell'utenza non sia stata comunicata tempestivamente, la tariffa non è dovuta per il periodo per il quale viene provata la cessazione o riduzione dell'utenza o per la quale è stata pagata dall'utente successivo.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità (o di riduzione) siano rimaste invariate.

Art. 21 - Applicazione e riscossione della tariffa

1. La tariffa è determinata e riscossa dal Comune, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Essa può essere applicata e riscossa dal Gestore sulla base del contratto di servizio.
2. La tariffa va pagata entro i termini di scadenza indicati nella richiesta di pagamento, oltre i quali termini le somme saranno gravate di interessi di mora pari al saggio legale rapportato ai giorni di ritardo.

3. Il Sindaco, su richiesta del debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 8 (otto) rate mensili di pari importo, ivi applicando gli interessi di cui all'art. 21, comma 1 del D.P.R. n.602/1973 ss.mm..
4. La tariffa non è dovuta, oppure non è rimborsabile se non supera i 12,00 euro.
5. Le procedure in materia di tributi locali trovano applicazione alla presente disciplina tariffaria.
6. Il pagamento della tariffa è effettuato mediante bonifico diretto bancario o postale o tramite apposito bollettino di conto corrente postale o bancario, oppure mediante addebito diretto in conto corrente bancario o postale a favore del conto intestato al Gestore. **(1)**
7. La tariffa viene fatturata ogni anno in tre rate con cadenza quadrimestrale. Le date vengono stabilite dalla Giunta comunale. **(1)**
8. Su richiesta dell'obbligato al pagamento della tariffa il Gestore del servizio per lo smaltimento dei rifiuti fornisce un elenco da cui risultano puntualmente i singoli conferimenti dei rifiuti. **(1)**
(1) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 12.06.2013

Art. 21 - bis (2)

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale del 8 marzo 2013, n. 3 la maggiorazione TARES è ridotta di 0,30 Euro al metro quadrato. Fino a revoca o modifica del presente articolo la maggiorazione è pertanto pari a 0 Euro al metro quadrato.
(2) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 78 del 12.11.2013

Art. 22 - Il funzionario responsabile

1. Il Gestore nomina un funzionario responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tariffa e ne dà comunicazione al Comune entro 30 giorni dall'avvenuta nomina.
2. Il predetto funzionario sottoscrive i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, è responsabile dell'esatta attribuzione delle norme relative alla tariffa, dell'attività di accertamento dell'evasione e della corretta applicazione delle categorie tariffarie all'utenza.

Art. 23 - Omessa, infedele ed incompleta denuncia

1. Nel caso di omessa, infedele ed incompleta denuncia il Gestore del servizio provvede, entro i termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori di legge, oltre alle sanzioni.
2. Gli atti di cui al precedente comma, sottoscritti dal funzionario responsabile di cui all'art. 22, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e /o di legge violate.

Art. 24 - Sanzioni

1. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di variazione o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il funzionario responsabile, in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta, una maggiorazione del 100% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento, con un minimo di 25,00 euro ed un massimo di 500,00 euro.
2. Nel caso di infedele dichiarazione, la sanzione applicabile è nella misura del 50% della somma evasa, con il minimo di euro 25,00 e il massimo di 500,00 euro.

3. Nel caso di omesso o ritardato pagamento della tariffa sono addebitati gli interessi moratori al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali.
4. In caso di mancata o incompleta o infedele risposta ai questionari di cui al successivo art. 25 si applica la sanzione da 100,00 euro a 500,00 euro.
5. Nel caso di infedele dichiarazione relativa al compostaggio domestico non sarà consentito ripresentare la domanda di riduzione per i successivi tre anni. **(5)**
(5) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 76 del 09.11.2021

Art. 25 - Accertamenti

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, il Gestore può trasmettere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente, il Gestore può effettuare l'accertamento con criteri presuntivi semplici (artt. 2727 e 2719 C.C.), fatta salva la prova contraria, oppure accedendo alle superfici (preavvertendo l'utente della verifica).
3. Ai fini del controllo del rispetto del regolamento, è fatto obbligo ai gestori di servizi di interesse pubblico, comunicare su richiesta del Gestore i dati relativi alla singola utenza, nel rispetto della normativa sulla *privacy*. Il Comune di Laives provvede alla designazione del responsabile ed incaricato al trattamento dei dati, nonché a definire qualità, quantità delle informazioni richieste, modalità e misure di sicurezza del trattamento.
4. Il Comune si riserva di procedere ai fini di equità e di recupero di proventi tariffari, sia nei confronti di situazioni di evasione ed elusione, sia anche con verifiche tese alla corretta individuazione e ricomprensione categoriale delle utenze, dell'utilizzo delle superfici, e così via.

Art. 26 - Fonti di riferimento

1. Sono fonti di riferimento i principi comunitari e nazionali, la normativa comunitaria e nazionale, l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e le disposizione in materia della Provincia Autonoma di Bolzano (in particolare, il Decreto Presidente Provincia 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della Legge Provinciale 26 maggio 2006, n. 4).
(4)
(4) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 78 del 30.11.2015

Art. 27 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il 1 gennaio 2013. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento ed in particolare quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani approvato con Delibera consiliare nr. 77 del 19.12.2007 nel testo vigente che si intende integralmente sostituito dal presente regolamento.